

FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO (Legge 79 del 29/06/2022)

CONCORSI

- nella pubblica amministrazione, l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, avviene mediante **concorsi pubblici** (a cadenza annuale) che devono prevedere:

- a) almeno una prova scritta (*con quesiti a risposta aperta*) ed una orale con accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per l'espletamento delle prove (anche videoconferenza per l'orale);
- c) la possibilità di eventuali prove preselettive i cui test saranno predisposti da ogni singola amministrazione;
- d) una possibile fase di valutazione preliminare dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica;
- e) i titoli o l'esperienza professionale vengono valutati in misura non superiore ad un terzo del punteggio totale.

- la partecipazione ai concorsi è consentita:

- a) a chi possiede una laurea magistrale con i requisiti richiesti per l'insegnamento e l'abilitazione conseguita sulla specifica classe di concorso;
- b) a chi ha almeno 3 anni di servizio, negli ultimi 5, in una scuola statale, con almeno 1 anno di servizio specifico;
- c) fino al 31-12-2024, chi non ha i 3 anni di servizio, può partecipare ai concorsi previa acquisizione di 30 CFU aggiuntivi o chi, in data 31-10-2022 ha acquisito i 24 CFU ad oggi richiesti.
- d) per gli ITP si richiede la laurea di primo livello + abilitazione (**fino al 31 dicembre 2024 basta il diploma**)
- e) per il **sostegno** si richiede il titolo di specializzazione (**fino al 31-12-2024, accedono direttamente al TFA sostegno coloro che abbiano 3 anni di servizio, negli ultimi 5, su posti di sostegno e che siano però già in possesso del titolo di abilitazione**).

- i vincitori abilitati con i 60 CFU sono sottoposti ad un periodo di prova al termine del quale potranno avere la conferma in ruolo.

- i vincitori non abilitati (quelli con 3 anni di servizio o i 24/30 CFU) sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato e, completano il percorso universitario per l'abilitazione con l'acquisizione di almeno 30 CFU con oneri a loro carico e il superamento di una prova finale.

- conseguita l'abilitazione, seguiranno l'anno di prova per la conferma in ruolo.

- i vincitori su posto di sostegno sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio al termine del quale potranno essere confermati in ruolo.

I vincitori di concorso sono soggetti al vincolo triennale ma potranno chiedere assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di appartenenza o accettare una supplenza annuale.

RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E IL POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUATIVA

- il testo prevede una selezione iniziale dei docenti che debba valutare:

- a) competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;
- b) competenze professionali (relazionali, pedagogiche, organizzative, valutative ecc...);
- c) capacità di progettare percorsi didattici al fine di favorire l'apprendimento critico degli alunni;
- d) capacità di svolgere consapevolmente tutti i compiti connessi con la funzione docente.

ACCESSO AI RUOLI

- la proposta del ministro Bianchi per le prossime immissioni in ruolo prevede:

- a) un percorso universitario abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a 60 CFU con acquisizione di competenze tecnico pratiche; i 60 CFU devono prevedere attività di tirocinio diretto presso le scuole e almeno 10 CFU di tirocinio diretto (*i 24 CFU, eventualmente già in possesso, sono utili al raggiungimento dei 60 CFU*);
- b) un concorso pubblico nazionale su base regionale;
- c) un periodo di prova annuale in servizio con valutazione conclusiva.

- **per chi è già abilitato o specializzato** è previsto:

- a) un percorso abilitante di 30 CFU in metodologie didattiche con 10 CFU di tirocinio diretto per conseguire un'altra abilitazione. L'abilitazione all'insegnamento si consegue con l'acquisizione dei 60 CFU e il superamento della prova finale.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

- è istituita una scuola di alta formazione dell'istruzione con il compito di promuovere e dirigere la formazione in servizio dei docenti.
- al fine di promuovere e sostenere i processi di innovazione didattica vengono avviati programmi di formazione continua su base volontaria.
- a decorrere dall'a.s. 2023/24 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti di durata triennale con verifiche intermedie annuali sulla base di una relazione, presentata al comitato di valutazione, dai singoli docenti.
- **l'accesso ai percorsi di formazione permanente avviene su base volontaria per i docenti già di ruolo, obbligatoria per i neo assunti** (da inserire nel CCNL); la formazione può essere retribuita con il FIS.
- al fine di incentivare la partecipazione a questo percorso, è previsto un riconoscimento retributivo, una tantum, di carattere accessorio da determinare in fase di contrattazione nazionale (compresa tra il 10 e il 20% del trattamento stipendiale in atto).
- la corresponsione dell'incentivo è comunque subordinata al superamento della verifica finale del percorso di formazione sulla base di indicatori stabiliti dalla scuola di alta formazione declinati nei PTOF delle singole istituzioni scolastiche.
- le risorse necessarie per incentivare la formazione si attingono dalla riduzione degli organici dell'autonomia (10.133 posti) da attuare a partire dal 2026/27 al 2031/32.
- in attesa del rinnovo contrattuale, il 10% dei fondi previsti dal comma 592 della legge 205/2017 (circa 3 milioni di euro) viene utilizzato per valorizzare il personale docente che garantisce la continuità didattica in luoghi diversi dall'abituale residenza.
- i 300 milioni di euro per la valorizzazione del personale docente inseriti nella legge di bilancio approvata a dicembre 2021 sono da utilizzare per il personale docente che garantisce l'interesse dei propri alunni e studenti e alla continuità didattica.
- altri 40 milioni di euro, per il 2027, verranno presi dal comma 593 legge 205/2017 finora utilizzati per la valorizzazione verranno utilizzati per la formazione.

ALTRE SITUAZIONI APPROVATE

- nelle scuole con un dirigente reggente, è prevista la possibilità di avere un esonero intero o due semi esoneri all'insegnamento da destinarsi ai collaboratori del dirigente scolastico.
 - le graduatorie dei concorsi ordinari, nei limiti del contingente, possono essere integrate da candidati risultati idonei.
 - per i docenti di religione con almeno 3 anni di servizio viene bandito un concorso riservato sul 50% dei posti disponibili.
- in attesa del nuovo contratto per regolamentare il percorso di formazione si applicano le indicazioni e i vincoli dell'allegato b alla legge.
- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di ogni singola scuola sulla base dei criteri prefissati.
 - al fine di rendere selettivo il riconoscimento salariale, è possibile che il comitato preveda un colloquio e che stili una graduatoria.
 - nel caso di orario aggiuntivo dei docenti a seguito del percorso formativo, è previsto un compenso forfettario da riconoscere con fondi previsti per la formazione.
 - non è possibile prevedere criteri di rotazione tra il personale interessato.
- i contenuti del percorso formativo incentivato possono essere di 3 tipi:
- a) aggiornamento delle competenze in ambito pedagogico e delle metodologie didattiche in prosecuzione della formazione iniziale;
 - b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa;
 - c) acquisizione di contenuti specifici:
- approfondimento dei contenuti della disciplina di insegnamenti
 - strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei
 - governance della scuola, staff e figure di sistema
 - leadership educativa
 - inclusione scolastica
 - continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo
 - potenziamento delle competenze valutative degli alunni
 - valutazione delle istituzioni scolastiche
 - tecniche di didattica digitale.

APPROFONDIMENTO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PREVISTE DALLA LEGGE 79.

La Legge 79 prevede un sistema transitorio in concomitanza con la scadenza di validità dei titoli di accesso all'insegnamento tecnico pratico (ITP). Infatti, fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del necessario titolo di studio corrispondente alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di I e II grado e per quelli di insegnante tecnico pratico coloro che:

Entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA fino ad oggi previsti quale requisito di accesso, da ora considerato previgente ordinamento.

Dopo il 31 ottobre 2022 ed entro il 31 dicembre 2024, abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Sempre **fino al 31 dicembre 2024**, sono ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, sia pur nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del MIUR di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, purché siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e chiaramente del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.